

Condizioni generali
Edizione 01.03.2019

Assistance "Medical"

Indice

Introduzione	4
Introduzione	4
Regole da rispettare in caso di richiesta d'assistenza	4
A Definizioni	5
A1 Validità	5
A2 Persone assicurate	5
A3 Importi assicurati	5
A4 Danno corporale dovuto a infortunio	5
A5 Domicilio	5
A6 Estensione territoriale	5
B Assistenza "Medical"	6
B1 Malattia o danno corporale in seguito ad infortunio...	6
B2 Decesso di una persona assicurata	8
B3 Decesso o ricovero imprevisto di un membro della famiglia	9
B4 Azioni giudiziarie all'estero consecutive a un incidente stradale	9
C Informazioni sul viaggio	10
C1 Informazioni sul viaggio	10
D Disposizioni generali	11
D1 Titoli di viaggio	11
D2 Esclusioni	11
D3 Circostanze eccezionali	11
D4 Surrogazione	12
D5 Doppia assicurazione	12
D6 Prescrizione	12
D7 Foro competente	12
D8 Disposizioni legali complementari	12

Introduzione

Introduzione

Regole da rispettare in caso di richiesta d'assistenza

Le presenti condizioni generali d'assicurazione (CGA) definiscono le prestazioni d'assistenza garantite e fornite da Europ Assistance (Svizzera) SA e assicurate dalla VAUDOISE GENERALE, Compagnia di Assicurazioni SA.

Le prestazioni di Europ Assistance sono fornite sotto il nome Vaudoise Assistance.

Per consentire a Vaudoise Assistance in collaborazione con Europ Assistance d'intervenire 24 ore su 24, si deve:

- **annunciare immediatamente il caso alla centrale d'allarme:**
 - in Svizzera: 0800 811 911
 - dall'estero : +41 21 618 88 88
 - per fax: +41 21 618 85 16
 - per e-mail: assistance@vaudoise.ch
- **ottenere l'accordo preliminare** di Vaudoise Assistance prima di prendere qualsiasi iniziativa o di procedere a qualsiasi spesa;
- **attenersi alle soluzioni raccomandate** da Vaudoise Assistance;
- **fornire** a Vaudoise Assistance, Place de Milan, Casella postale 120, CH - 1001 Lausanne, **tutti i giustificativi originali** per le spese di cui si chiede il rimborso.

A Definizioni

A1 Validità	<p>La garanzia della categoria Vaudoise Assistance "Medical" è legata alla validità (contratto in vigore e premio pagato) del contratto d'assicurazione da cui deriva il diritto a questa prestazione, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none">• un contratto nei settori Vita individuale, Infortunio individuale od Occupanti (purché le targhe del veicolo non siano depositate da oltre tre mesi consecutivi). <p>L'annullamento, rispettivamente la riduzione (assicurazione Vita) del contratto da cui deriva il diritto all'assistenza comporta l'automatica estinzione del diritto alle prestazioni.</p>
A2 Persone assicurate	<ul style="list-style-type: none">• Lo stipulante d'assicurazione Vaudoise Assicurazioni indicato nel contratto da cui deriva il diritto alla prestazione d'assistenza;• il suo coniuge o partner che vive allo stesso domicilio civile;• i suoi figli e quelli del suo coniuge o partner che vivono allo stesso domicilio dello stipulante. <p>Le persone assicurate devono obbligatoriamente avere il loro domicilio, ovvero la loro residenza principale e abituale, in Svizzera.</p>
A3 Importi assicurati	<p>Gli importi assicurati vanno intesi comprensivi di tasse.</p>
A4 Danno corporale dovuto a infortunio	<p>È considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a fattore esterno straordinario.</p>
A5 Domicilio	<p>Per domicilio s'intende il luogo di residenza principale e abituale della persona assicurata, situato in Svizzera.</p>
A6 Estensione territoriale	<p>Le prestazioni d'assistenza sono fornite:</p> <p>In Svizzera:</p> <ul style="list-style-type: none">• a partire da 20 chilometri (in linea d'aria) dal luogo del domicilio. <p>All'estero, durante gli spostamenti di una durata fino a 180 giorni consecutivi:</p> <ul style="list-style-type: none">• in tutto il mondo<ul style="list-style-type: none">• <i>esclusi i viaggi prenotati in paesi o zone già sconsigliati dai servizi ufficiali svizzeri (Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE] o Ufficio federale della sanità pubblica [UFSP]) e/o dall'Organizzazione mondiale della sanità [OMS]) al momento della prenotazione. Se le autorità summenzionate sconsigliano una zona o un paese nel momento in cui la persona assicurata è presente in quella zona o in quel paese, la copertura resta valida 7 giorni dopo la pubblicazione delle esclusioni, a condizione che la persona assicurata non partecipi attivamente ai fatti;</i>• <i>esclusi i paesi o le regioni seguenti: Corea del Nord, Siria, Sudan, Iran e Crimea.</i> <p>Se il soggiorno supera i 180 giorni, la copertura assicurativa non è più applicabile dopo i 180 giorni.</p>

B Assistenza "Medical"

B1 Malattia o danno corporale in seguito ad infortunio

1. Aiuto medico all'estero

In caso di malattia o di infortunio all'estero, la persona assicurata può chiamare Vaudoise Assistance:

- per ottenere consulenza medica;
- per organizzare le misure necessarie.

2. Trasporto / rimpatrio

Se una persona assicurata si ammala o è infortunata durante un viaggio in Svizzera o all'estero, i medici di Vaudoise Assistance si mettono in contatto con il medico locale, eventualmente con il suo medico curante, al fine di decidere la procedura da seguire nell'interesse della persona assicurata.

Non appena le condizioni della persona assicurata lo consentono, e su decisione dei medici, Vaudoise Assistance, esclusivamente in funzione delle esigenze mediche, mette in atto, organizza e si assume l'onere del rientro della persona assicurata al suo domicilio, oppure del suo trasporto, in ambulanza, treno 1^a classe (cuccetta o posto a sedere), aereo di linea o aereo sanitario, se necessario sotto sorveglianza medica, in un ospedale adeguato situato nei pressi del domicilio della persona assicurata. Vaudoise Assistance si riserva la possibilità, sulla base del parere dei suoi medici, di eseguire un primo trasporto verso un ospedale adeguato vicino al luogo in cui è sopraggiunta la malattia o l'infortunio.

In questo caso, non appena i medici di Vaudoise Assistance riterranno che le condizioni della persona assicurata gli consentono di viaggiare senza sorveglianza medica, Vaudoise Assistance si assumerà l'onere e metterà a sua disposizione un biglietto ferroviario di 1^a classe o aereo in classe turistica per il rientro al suo domicilio.

Il servizio medico di Vaudoise Assistance potrà prenotare un letto nel reparto in cui sarà stato previsto il ricovero.

Questo trasporto potrà essere organizzato esclusivamente previo accordo dei medici di Vaudoise Assistance, su parere del medico locale.

Per la decisione in merito al trasporto, alla scelta del mezzo utilizzato per il trasporto e alla scelta dell'eventuale ospedale in cui avverrà il ricovero, si terrà esclusivamente conto dell'interesse in termini di salute per la persona assicurata e del rispetto dei regolamenti sanitari in vigore.

3. Rientro di un accompagnatore

La persona assicurata ammalata o infortunata è trasportata alle condizioni indicate nell'articolo B1, cifra 2 CGA.

Vaudoise Assistance organizza e si assume l'onere del trasporto di una persona assicurata che viaggiava con lei per accompagnarla, se possibile, durante il rientro.

Questo trasporto, secondo il parere del servizio medico di Vaudoise Assistance avverrà insieme alla persona assicurata ammalata o infortunata, oppure in caso contrario in treno con biglietto di 1^a classe o in aereo in classe turistica. La scelta del mezzo di trasporto è di competenza di Vaudoise Assistance.

Questa prestazione non è cumulabile con la prestazione « Presenza in caso di ricovero in ospedale superiore a 7 giorni » (articolo B1, cifra 5 CGA).

4. Presenza immediata al capezzale della persona assicurata in caso di ricovero in ospedale

In caso di ricovero imprevisto della persona assicurata in seguito a malattia o infortunio avvenuto durante un viaggio, Vaudoise Assistance si assume l'onere delle spese d'albergo impreviste per due persone assicurate sul posto che viaggiavano insieme a lei, fino ad un massimo di CHF 150.- per notte e per persona, durante 7 giorni al massimo.

Le spese di ristorante (pasti e bevande) e le spese di telefono non sono coperte.

Questa prestazione non è cumulabile con la prestazione "Presenza in caso di ricovero in ospedale superiore a 7 giorni" (articolo B1, cifra 5 CGA).

5. Presenza in caso di ricovero superiore a 7 giorni

Se la persona assicurata viaggiando sola è ricoverata sul posto, in seguito a malattia o infortunio avvenuto durante un viaggio e i medici di Vaudoise Assistance non consigliano il trasporto del malato prima di 7 giorni, Vaudoise Assistance organizza e si assume l'onere del viaggio di andata e ritorno in treno dalla Svizzera con biglietto di 1^a classe, o in aereo in classe turistica, per due persone scelte dalla persona assicurata per assisterla. La scelta del mezzo di trasporto è di competenza di Vaudoise Assistance.

Vaudoise Assistance si assume anche l'onere delle spese d'albergo per le suddette persone (camera e prima colazione) per 7 notti al massimo, per un totale complessivo di CHF 150.- per notte e per persona.

Le spese di ristorante (pasti e bevande) e le spese di telefono non sono coperte.

Questa prestazione non è cumulabile con le prestazioni "Rientro di un accompagnatore" (articolo B1, cifra 3 CGA) e "Presenza immediata al capezzale della persona assicurata in caso di ricovero in ospedale" (articolo B1, cifra 4 CGA).

6. Rientro d'animali

Nel caso in cui la persona assicurata usufruisce di un trasporto o di un rimpatrio, Vaudoise Assistance organizza e si assume l'onere del rientro al domicilio dell'animale (esclusivamente cane o gatto) che viaggiava con lei, qualora nessuno possa occuparsene sul posto.

7. Autista in sostituzione

Se la persona assicurata è ammalata o infortunata durante uno spostamento in Svizzera o all'estero e non è più in grado di guidare il veicolo assicurato, oppure in caso di decesso e se fra i passeggeri nessuno può sostituire, Vaudoise Assistance mette a loro disposizione un autista per ricondurre il veicolo al suo domicilio seguendo l'itinerario più diretto. Vaudoise Assistance assume le spese di viaggio e la retribuzione dell'autista.

Le spese di carburante, pedaggio, bollo stradale, d'albergo e di ristorazione degli eventuali passeggeri restano a loro carico.

Se il veicolo assicurato non è conforme alle norme di sicurezza definite dalle autorità competenti svizzere, Vaudoise Assistance si riserva il diritto di non mettere a disposizione l'autista. In tal caso, invece dell'autista, Vaudoise Assistance fornisce e si assume le spese per l'acquisto di un biglietto ferroviario di 1^a classe o di un biglietto aereo in classe turistica per il recupero del veicolo.

8. Prolungamento del soggiorno in albergo del paziente

Se le condizioni della persona assicurata, pur non richiedendo il suo ricovero o rimpatrio, le impediscono di rientrare alla data prevista, Vaudoise Assistance si assume l'onere delle spese impreviste per il prolungamento del soggiorno in albergo per un totale di CHF 150.- per notte, durante 7 giorni al massimo.

B2 Decesso di una persona assicurata

9. Accompagnamento dei bambini

Se la persona assicurata è ammalata o infortunata durante un viaggio in Svizzera o all'estero e se le sue condizioni non le permettono di occuparsi dei bambini di età inferiore a 16 anni che viaggiano con lei, Vaudoise Assistance organizza e si assume l'onere del viaggio di andata e ritorno, in treno con biglietto di 1^a classe o, se il viaggio in treno dura più di 7 ore, in aereo in classe turistica, per una persona indicata dalla persona assicurata o una hostess che riaccomagni i bambini al loro domicilio in Svizzera, con viaggio in treno con biglietto di 1^a classe o, se il viaggio in treno dura più di 7 ore, in aereo in classe turistica. La scelta del mezzo di trasporto è di competenza di Vaudoise Assistance.

Il costo dei biglietti dei bambini è assunto da Vaudoise Assistance.

10. Anticipo delle spese di ricovero all'estero

Se una persona assicurata è ammalata o infortunata durante un viaggio all'estero, durante il suo ricovero Vaudoise Assistance può anticipare le spese di ricovero fino a concorrenza di CHF 100'000.- per persona assicurata e per evento, con riserva delle condizioni cumulative seguenti:

- per le cure prescritte d'accordo con i medici di Vaudoise Assistance;
- fintantoché la persona assicurata non è ritenuta trasportabile per decisione dei medici di Vaudoise Assistance.

Nessun anticipo sarà concesso a partire dal giorno in cui Vaudoise Assistance sarà in grado di eseguire il trasporto.

La persona assicurata s'impegna a rimborsare a Vaudoise Assistance il suddetto anticipo, 30 giorni dopo la ricezione della fattura.

11. Ricerca e invio di medicinali all'estero

La persona assicurata in viaggio all'estero non ha più le dosi necessarie dei farmaci che gli sono stati prescritti prima della sua partenza: i medici di Vaudoise Assistance fanno una ricerca per stabilire se nel paese in cui si è recata la persona assicurata esiste lo stesso farmaco, anche con diverso nome commerciale, oppure per trovare un farmaco equivalente. In caso contrario, Vaudoise Assistance si procura il farmaco in Svizzera e lo fa pervenire alla persona assicurata con la massima celerità.

Le spese per la ricerca e la spedizione sono a carico di Vaudoise Assistance. Le spese anticipate per l'acquisto di medicinali da Vaudoise Assistance dovranno essere rimborsate entro 30 giorni dal rientro della persona assicurata in Svizzera.

12. Spese di ricerca e di soccorso

Vaudoise Assistance si assume l'onere delle spese di ricerca, di soccorso e di salvataggio fino a concorrenza di CHF 10'000.- per persona assicurata, a condizione che siano la conseguenza di una malattia non prevista o di un infortunio.

Potranno essere rimborsate solo le spese fatturate da una società abilitata a svolgere le suddette attività.

1. Trasporto della salma

In caso di decesso di una persona assicurata durante un viaggio in Svizzera o all'estero Vaudoise Assistance organizza e si assume l'onere del trasporto del defunto fino al luogo in cui si svolgeranno le esequie in Svizzera.

Vaudoise Assistance si assume ugualmente l'onere della totalità delle spese necessarie per la preparazione e l'allestimento specifico del trasporto.

Inoltre, Vaudoise Assistance contribuisce alla spesa per l'acquisto della bara, rispettivamente dell'urna fino a concorrenza di CHF 2'000.-.

B3 Decesso o ricovero imprevisto di un membro della famiglia

1. Rientro anticipato

Le altre spese (in particolare di cerimonia, corteo funebre, inumazione) rimangono a carico della famiglia.

In caso di decesso di una persona assicurata, l'articolo B1, cifra 7 CGA è applicabile.

Vaudoise Assistance fornisce altresì ai familiari della persona assicurata deceduta consigli sulle varie pratiche amministrative da assolvere.

Quando la persona assicurata in viaggio in Svizzera o all'estero viene informata del ricovero imprevisto o del decesso in Svizzera di un membro della famiglia appartenente all'elenco seguente: coniuge, convivente, figlio, padre, madre, fratello, sorella, nonni, nipoti.

Affinché la persona assicurata possa rendersi al capezzale della persona ricoverata o assistere alle esequie in Svizzera, Vaudoise Assistance organizza:

- il suo viaggio d'andata e ritorno in treno 1^a classe o, se il viaggio in treno dura più di 7 ore, l'aereo in classe turistica;
- oppure il suo viaggio d'andata semplice e quello di una persona assicurata di sua scelta che viaggi con lei, e si assume l'onere del biglietto ferroviario di 1^a classe o se il viaggio in treno dura più di 7 ore di aereo in classe turistica.

La scelta del mezzo di trasporto è di competenza di Vaudoise Assistance.

Nel caso di mancata presentazione dei documenti giustificativi (attestato di ricovero o certificato di morte, certificato che attesti il legame di parentela) entro un termine di 30 giorni, Vaudoise Assistance si riserva il diritto di fatturare alla persona assicurata la totalità della prestazione.

B4 Azioni giudiziarie all'estero consecutive a un incidente stradale

1. Anticipo della cauzione penale e assunzione delle spese di avvocato

Se la persona assicurata in viaggio all'estero è oggetto di un'azione giudiziaria in seguito a un incidente stradale, *all'esclusione di qualsiasi altra causa*, Vaudoise Assistance anticipa il versamento della cauzione penale e assume le spese di avvocato. Le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 250'000.- per evento, risp. CHF 50'000.- per i casi con foro al di fuori dell'Europa.

La persona assicurata s'impegna a rimborsare l'anticipo entro tre mesi dalla data in cui lo stesso è stato versato o non appena la cauzione le sarà restituita dalle autorità, se la restituzione avviene prima della scadenza del suddetto termine. Vaudoise Assistance si riserva il diritto di esigere la somma dovuta per via giudiziaria.

C Informazioni sul viaggio

C1 Informazioni sul viaggio

Prima o durante il viaggio, Vaudoise Assistance fornisce alle persone assicurate le informazioni sulle formalità d'ingresso nel paese di destinazione, sui documenti doganali necessari (passaporto, visto...), sulle vaccinazioni, e sulle rappresentanze diplomatiche.

D Disposizioni generali

D1 Titoli di viaggio

Quando un trasporto è organizzato e le spese che ne derivano sono coperte per effetto dell'applicazione del presente contratto, la persona assicurata s'impegna a riservare a Vaudoise Assistance il diritto di utilizzare il titolo di viaggio in suo possesso. S'impegna altresì a rimborsare a Vaudoise Assistance gli importi di cui otterrà il rimborso da parte dell'organismo che ha emesso il titolo di viaggio.

D2 Esclusioni

Vaudoise Assistance non può in nessun caso sostituirsi agli organismi locali di soccorso d'emergenza.

Dalla copertura garantita dalle presenti CGA sono esclusi:

- *le malattie croniche o preesistenti, nonché le lesioni preesistenti diagnosticate e/o curate che hanno richiesto un ricovero prima della partenza e che comportano un rischio repentino di aggravamento;*
- *i disturbi mentali e del comportamento secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in corso di trattamento (p.es. assunzione di farmaci o assistenza successiva regolare da parte di un medico) nei 6 mesi precedenti la partenza;*
- *le spese assunte senza l'accordo di Vaudoise Assistance o non espressamente previste dalle presenti CGA;*
- *le spese non giustificate da documenti originali;*
- *i sinistri avvenuti nei paesi non previsti dalle CGA o al di fuori delle date di validità del contratto;*
- *le conseguenze d'incidenti avvenuti nel corso di gare o competizioni motorizzate (o durante le prove) quando la persona assicurata vi partecipa in qualità di concorrente;*
- *i viaggi fatti a scopo di diagnosi e/o di cura (comprese la chirurgia estetica, le cure dentarie ecc.);*
- *l'organizzazione e l'assunzione delle spese di trasporto menzionate all'articolo B1, cifra 2 CGA "Trasporto/rimpatrio" per le affezioni lievi che possono essere trattate sul posto e non impediscono alla persona assicurata di proseguire il suo viaggio o il suo soggiorno;*
- *le conseguenze dell'assunzione abusiva di farmaci, droghe, stupefacenti o prodotti affini non prescritti dal medico, e dell'abuso di alcool;*
- *le conseguenze di atti intenzionali fraudolenti da parte della persona assicurata o di tentativi di suicidio;*
- *le richieste d'assistenza che si riferiscono alla procreazione medicalmente assistita o all'interruzione volontaria di gravidanza;*
- *gli incidenti associati a una gravidanza il cui rischio era noto prima della partenza e, in tutti i casi, gli incidenti dovuti alla gravidanza a partire dalla 28a settimana in avanti;*
- *la copertura delle spese mediche e di ricovero ospedaliero come pure le eventuali franchigie e partecipazioni prese in conto da una cassa malati;*
- *le spese derivanti dall'eccesso di peso dei bagagli durante un viaggio in aereo e le spese di spedizione dei bagagli quando non possono essere trasportati con la persona assicurata;*
- *le spese di ristorante (pasti e bevande) e le spese di telefono.*

D3 Circostanze eccezionali

Lo sciopero non è motivo di ricorso ai servizi di Vaudoise Assistance e non dà diritto a una copertura delle spese che ne derivano.

Vaudoise Assistance non può essere ritenuta responsabile delle inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni attribuibili a eventi come: guerra civile o con paese estero, instabilità politica notoria, sommosse, atti terroristici, movimenti popolari, rappresaglia, limitazione della libera circolazione di persone e beni sia nominativa che generale, scioperi, eruzioni vulcaniche, terremoti, frane, scoscendimenti, valanghe, uragani, cicloni, inondazioni, piene, fusione del nucleo di una centrale nucleare o altri casi di forza maggiore, né dei ritardi nell'esecuzione derivanti dalle suddette cause.

Vaudoise Assistance non sarà ritenuta responsabile delle inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni in caso di ritardo e/o d'impossibilità nell'ottenere i documenti amministrativi, come visti d'ingresso e d'uscita, passaporto ecc., necessari per il trasporto della persona assicurata all'interno o al di fuori del paese in cui si trova, oppure al suo ingresso nel paese raccomandato dai nostri medici per il ricovero ospedaliero, né dei ritardi nell'esecuzione derivanti dalle suddette cause.

D4 Surrogazione

Vaudoise Assistance è surrogata, fino a concorrenza delle indennità pagate e dei servizi da essa forniti, nei diritti e nelle azioni della persona assicurata contro qualsiasi persona responsabile dei fatti che hanno determinato il suo intervento.

D5 Doppia assicurazione

Se per una stessa causa una persona assicurata ha già fatto appello a prestazioni da un altro contratto d'assistenza, Vaudoise Assistance interviene solamente a titolo sussidiario per la parte delle sue prestazioni che supera quelle dell'assistenza inizialmente chiamata in causa.

D6 Prescrizione

Tutte le azioni derivanti da queste CGA cadono in prescrizione dopo un periodo di 2 anni a partire dall'evento che ne è all'origine.

D7 Foro competente

La persona assicurata o il suo avente diritto può intentare una causa contro la VAUDOISE GENERALE, Compagnia di Assicurazioni SA a Lausanne oppure al suo domicilio in Svizzera.

D8 Disposizioni legali complementari

Sono inoltre applicabili le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Trattandosi di prestazioni complementari all'assicurazione di base, il contratto d'assicurazione di base da cui deriva il diritto all'assistenza non può essere disdetto in caso di erogazione di prestazioni relative alle presenti CGA.